

1650 - LEGA CALCIO-PREZZI BIGLIETTI PLAY OFF

Provvedimento n. 14878

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2005;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 7 giugno 2005, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata in data 29 settembre 2005;

VISTE le memorie della Lega Nazionale Professionisti presentate in data 10 giugno e 24 ottobre 2005;

SENTITI i rappresentanti della Lega Nazionale Professionisti in data 8 luglio 2005;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

La Lega Nazionale Professionisti (di seguito, la Lega) è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B.

La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, del torneo di Coppa Italia, della gara di SuperCoppa di Lega, nonché di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega¹.

La Lega provvede, sulla base di criteri mutualistici, alla ripartizione dei proventi tra le società associate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, nonché degli introiti derivanti dal C.O.N.I., attraverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC), per i concorsi a pronostico, così come quelli derivanti da altre attività commerciali gestite dalla Lega medesima².

In merito alla sua struttura organizzativa interna, l'articolo 7 del Regolamento di Lega prevede che gli organi della stessa siano: *i)* l'Assemblea Generale; *ii)* le Assemblee di categoria; *iii)* il Presidente; *iv)* il Comitato di Presidenza; *v)* il Consiglio di Lega; *vi)* il Collegio dei Revisori, e *vii)* la Commissione Indipendente per la regolazione dei Rapporti Economici tra le Società.

La Lega, con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 2004, ha registrato entrate complessive pari a 108.106.385 euro.

FATTO

II. LE DELIBERE ASSUNTE DALLA LEGA

L'articolo 8 del Regolamento di Lega, intitolato "*Le Assemblee*", prevede, al comma 1), che le assemblee di Lega sono: a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria; b) le Assemblee di categoria.

¹ [Denominata Rappresentativa Under 21 di B della Lega.]

² [In particolare, l'art. 1, comma 3, del Regolamento della Lega, intitolato "Natura e attribuzioni", prevede che la Lega: a) 1. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari; 2. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori e radiocronisti negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; 3. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi; 4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi; c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo; d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la diffusione sul solo territorio italiano: - dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d'immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99; - dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B; per la diffusione senza limitazioni territoriali: - dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro sia in criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta. In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia; e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la FIGC, con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla FIGC da parte delle società stesse; g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) ed e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo.]

Il successivo comma 2 prevede espressamente che "Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti"³.

L'articolo 16 del Regolamento, dal titolo la "Pubblicità delle deliberazioni degli Organi esecutivi" della Lega, prevede poi che "tutte le deliberazioni adottate dagli Organi esecutivi, che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali"; tali comunicati ufficiali, in base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, "sono inviati in copia ad ogni singola società".

L'articolo 7, comma 3, dello Statuto della FIGC demanda alle Leghe "l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie".

Le delibere assunte dalla Lega, in quanto soggetto espressamente delegato dal citato articolo 7, comma 3, dello Statuto della FIGC, sono assistite da un sistema sanzionatorio di cui al Codice di Giustizia Sportiva, Titolo II, che, in particolare, all'articolo 13 prevede che le violazioni alle suddette disposizioni siano punite con una, o più, delle seguenti sanzioni: "a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni".

L'articolo 15, comma 2, del Codice prevede altresì che gli Organi di giustizia sportiva possano disporre "la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un provvedimento disciplinare". Quanto all'esecuzione delle sanzioni medesime, si rileva che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva (articolo 17, comma 12, del Codice) "sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia stato presentato reclamo".

III. I COMUNICATI UFFICIALI DELLA LEGA DEL 16 SETTEMBRE 2004 E DEL 3 GIUGNO 2005

Con la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004⁴, "Adempimenti economico-finanziari delle società per la stagione sportiva 2004/2005", nella parte titolata "Gare di spareggio, play-off e play-out di Serie B TIM, Supercoppa di Lega (articolo 33 Regolamento LNP)", la Lega ha previsto che "L'incasso lordo di ogni gara, al netto degli oneri fiscali, dedotte sia le spese di affitto del campo sia le spese di organizzazione, determinate forfettariamente nel 10% dell'incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due Società in gara. I prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out di Serie B TIM vengono fissati dalla Lega Nazionale Professionisti".

Con la successiva delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005⁵, la Lega, "preso atto del parere favorevole dell'Assemblea delle società della Lega Nazionale Professionisti", ha "disposto [dispone] che i prezzi dei biglietti delle gare di play-off e play-out del Campionato di Serie B [...] 2004/2005 fossero [siano] i seguenti: biglietti prima fascia euro 40.00; biglietti seconda fascia euro 20.00; biglietti terza fascia euro 10.00".

IV. IL CAMPIONATO DI SERIE B E LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

IV.a) Il Campionato di Serie B

I Campionati di calcio in Italia, professionistici⁶ e dilettantistici⁷, sono regolati dal Titolo III delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito, NOIF), titolato "Ordinamento dei Campionati e delle Gare".

In particolare, l'articolo 49, titolato "Ordinamento dei Campionati", prevede che il Campionato di Serie B, la cui organizzazione è demandata alla Lega, sia composto da 22 squadre.

L'articolo 51 delle NOIF, titolato "Formazione delle Classifiche", prevede inoltre che "I campionati sono disputati con gare di andata e ritorno" (comma 1), e che "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti" (comma 2).

L'articolo 51, al successivo comma 3, afferma poi che "Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore"⁸.

³ [Cfr. punto 2, art. 8, del Regolamento della Lega.]

⁴ [Doc. n. I.50 agli atti del fascicolo.]

⁵ [Doc. n. I.51 agli atti del fascicolo.]

⁶ [I campionati di calcio professionistici sono il campionato di Serie A, il campionato di Serie B e i campionati di Serie C/1 e C/2.]

⁷ [I campionati di calcio dilettantistici sono il Campionato Nazionale Dilettanti (organizzato in nove gironi nazionali), i Campionati Regionali (Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria e Campionato Regionale Juniores "Under 18") e i Campionati Provinciali (3a Categoria, 3a Categoria "Under 21", 3a Categoria "Under 18" e Provinciale Juniores "Under 18").]

Nell'ipotesi in cui invece si arrivasse, a termine di un campionato, ad una situazione di parità di punteggio fra tre o più squadre, l'articolo 51, comma 4, delle NOIF, prevede che si proceda alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, la quale tiene conto, nell'ordine, *i*) dei punti conseguiti negli incontri diretti; *ii*) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

Nell'ambito del Campionato i prezzi dei biglietti delle gare dal vivo vengono determinati autonomamente dalle singole società.

IV.b) La delibera della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 7 settembre 2004

La formazione della classifica finale di un campionato, in alternativa alle regole di cui al citato articolo 51 delle NOIF, può avvenire anche a seguito della disputa di competizioni aggiuntive - rispetto ai previsti incontri di andata e ritorno tra tutte le squadre (di seguito, la stagione regolare) - definite *play-off* e *play-out*, le quali, pertanto, rappresentano un'appendice al Campionato di calcio di Serie B (di seguito, il Campionato).

In tal senso, la FIGC, preso atto della proposta dell'Assemblea di categoria di Serie B, con delibera del 7 settembre 2004⁹, ha deciso di istituire, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2004-05, la formula dei *play-off* e dei *play-out* al fine di individuare, tra le società partecipanti al Campionato, quelle da promuovere alla serie superiore (Serie A) e quelle da retrocedere alla serie inferiore (Serie C/1).

La formula dei *play-off* e *play-out*, già ampiamente adottata in altri sport professionistici in Italia (ad esempio pallacanestro e pallavolo), è stata pertanto utilizzata per la prima volta nel campionato di Serie B per la stagione 2004-05.

In particolare, la formula adottata dalla FIGC prevedeva che le società classificate al 1° e 2° posto al termine della stagione regolare avrebbero acquisito automaticamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di Serie A per la stagione seguente¹⁰.

La società 3a classificata avrebbe invece acquisito direttamente il titolo sportivo per l'ammissione alla Serie A solo nel caso in cui il suo distacco dalla 4a classificata – maturato a termine della stagione regolare – fosse stato superiore ai 9 punti.

Viceversa, nell'ipotesi di un distacco inferiore, la terza società "neopromossa" sarebbe stata individuata in esito allo svolgimento di un torneo a parte, denominato appunto "*play-off*"¹¹.

Con riferimento, invece, all'individuazione delle società da retrocedere alla serie minore, la delibera del 7 settembre 2004 della FIGC ha stabilito che sarebbero retrocesse direttamente le società classificate al 20°, 21° e 22° posto¹².

La squadra 19a classificata sarebbe retrocessa automaticamente alla Serie C/1 nel caso in cui il suo distacco dalla 18a – maturato a termine della stagione regolare – fosse stato superiore ai 4 punti. Viceversa, nell'ipotesi di un distacco inferiore, la quarta società retrocessa alla Serie C/1 sarebbe stata individuata ad esito dello svolgimento di un torneo a parte, denominato "*play-out*"¹³.

Le competizioni di *play-off* e *play-out*, nella formula adottata dalla FIGC, si caratterizzano pertanto per l'incertezza in merito alla loro effettiva disputa, atteso che il loro svolgimento è in funzione dell'effettivo distacco tra i punteggi realizzati dalle società a termine della stagione regolare, ossia una volta che siano stati disputati tutti gli incontri previsti dal calendario di Lega ad inizio Campionato.

⁸ [In merito, lo stesso comma prevede che "nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore".]

⁹ [Comunicato Ufficiale n. 97/A del Consiglio Federale FIGC, all. 1, doc. I.2.]

¹⁰ [In base all'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, per "titolo sportivo" si intende il riconoscimento, da parte della stessa FIGC, delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.]

¹¹ [Ai *play-off* prendono parte le società classificate 3a, 4a, 5a e 6a. La squadra 3a classificata disputa un doppio incontro con la squadra 6a classificata, il primo dei quali viene effettuato sul campo di quest'ultima; parimenti, la squadra 4a classificata incontra due volte la squadra 5a classificata, e il primo incontro si svolge nel campo di quest'ultima. A conclusione di questi quattro incontri, risultano vincenti le squadre che hanno realizzato il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincete si fa ricorso alla differenza reti. In caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la società meglio piazzata nel corso della stagione regolare del Campionato. Le due squadre vincenti a termine di questi quattro incontri disputano, infine, un ulteriore doppio incontro, il primo dei quali viene disputato sul campo della società in peggiore posizione di classifica al termine del Campionato. A conclusione dei due incontri, sarà considerata vincente la squadra che ha realizzato il maggior numero di punti. In caso di parità di punteggio, si terrà conto della differenza reti ed, in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla disputa di due tempi supplementari (di 15 minuti ciascuno). In caso di ulteriore parità accederà alla serie superiore la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare del Campionato.]

¹² [Le società che hanno preso parte al Campionato per la stagione 2004-05 sono state 22.]

¹³ [I *play-out* si compongono di una gara di andata e una di ritorno tra le società 18a e 19a classificata al termine della stagione regolare del Campionato, la prima delle quali disputata sul campo della 19a classificata. Ottiene la permanenza in Serie B la squadra che, a termine dei due incontri, ottiene il maggior numero di punti. In caso di parità, si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza in Serie B la squadra 18a classificata al termine della stagione regolare del Campionato (a differenza che nei *play-off*, non è prevista la disputa di tempi supplementari).]

Con la delibera del 7 settembre 2004, la FIGC ha altresì stabilito che alle gare di *play-off* e *play-out* si applica la normativa di cui all'articolo 57 delle NOIF, intitolato "Gare effettuate a cura degli organi federali".

In particolare, l'articolo 57, comma 1, delle NOIF, individua la competenza delle Leghe nel disporre l'effettuazione delle seguenti tipologie di gara: a) gare di qualificazione; b) gare da ripetersi per effetto di annullamento; c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.

L'articolo 57, al successivo comma 2, prevede che, con riferimento a tali gare, gli incassi delle stesse, depurati delle spese di organizzazione, siano ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione, ovvero dalla Lega¹⁴.

IV.c) Le gare di *play-off* e *play-out* nella stagione 2004-05

Al termine della stagione regolare del Campionato, in data 11 giugno 2005, la classifica evidenziava (cfr. Tab. 1) un distacco tra le società 3a e 4a classificata inferiore a 9 punti, rendendosi così necessaria l'effettuazione delle gare di *play-off* per individuare la terza società che avrebbe avuto il titolo sportivo per l'ammissione alla Serie A.

Tab. 1 Classifica finale stagione regolare 2004-05 (prime sei posizioni)

Posizione	Società	Punti	Situazione
1a	Genoa	76	Ammessa direttamente in Serie A
2a	Empoli	74	Ammessa direttamente in Serie A ¹⁵
3a	Perugia	74	<i>play-off</i>
4a	Torino	74	<i>play-off</i>
5a	Treviso	64	<i>play-off</i>
6a	Ascoli	62	<i>play-off</i>

La classifica evidenziava inoltre un distacco tra le società 18a e 19a classificata inferiore a 4 punti (cfr. Tab. 2), rendendosi pertanto necessaria l'effettuazione delle gare di *play-out* per individuare la quarta società che sarebbe retrocessa in serie C/1.

Tab. 2 Classifica finale stagione regolare 2004-05 (ultime cinque posizioni)

Posizione	Società	Punti	Situazione
18a	Vicenza	49	<i>play-out</i>
19a	Triestina	48	<i>play-out</i>
20a	Pescara	46	Retrocessa direttamente
21a	Venezia	35	Retrocessa direttamente
22a	Catanzaro	26	Retrocessa direttamente

Come evidenziato nelle due tabelle precedenti, le società Perugia, Torino, Treviso e Ascoli hanno conseguentemente disputato i *play-off*, mentre le società Vicenza e Triestina le gare di *play-out*. L'inizio delle relative gare è stato fissato per il 16 giugno 2005, così come da delibera del Consiglio di Lega di cui al Comunicato Ufficiale n. 303 del 13 aprile 2005.

V. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

V.a) L'avvio del procedimento

Con le delibere di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004 e al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha dapprima disposto la propria competenza alla fissazione dei prezzi dei biglietti e, successivamente, ha fissato effettivamente i prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per la stagione 2004/05.

Tali delibere delineavano un contesto in cui la Lega, quale associazione di imprese, fissava il prezzo delle gare di *play-off* e *play-out*, che avrebbe dovuto essere autonomamente determinato dalle singole società di calcio associate,

¹⁴ [L'art. 57, comma 3, prevede infine che "In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo".]

¹⁵ [Nonostante la parità di punti (74) tra le società Empoli, Perugia e Torino, l'Empoli si è classificata seconda – con ammissione diretta alla Serie A – in virtù di quanto previsto dalla delibera della FIGC del 7 settembre 2004, secondo la quale, in caso di parità di punti tra due o più società, si procede alla compilazione di una speciale graduatoria (c.d. "classifica avulsa") tra le squadre interessate, la quale tiene conto, nell'ordine: i) dei punti conseguiti negli incontri diretti tra tutte le squadre delle c.d. "classifica avulsa"; ii) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; iii) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; iv) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; v) del sorteggio.]

facendo così ritenere che le stesse delibere potessero costituire un'intesa avente per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all'interno del settore del calcio professionistico in Italia. Pertanto, l'Autorità, in data 7 giugno 2005, ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti della Lega per presunta violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

In data 14 giugno 2005 è stata inviata una richiesta di informazioni alle società coinvolte nelle gare di *play-off* e *play-out*, ovvero Ascoli, Perugia, Torino, Treviso, Triestina e Vicenza, alle quali è stata chiesta copia: i) della corrispondenza tra le stesse e la Lega avente ad oggetto i prezzi dei biglietti delle suddette gare; ii) di deliberazioni della società, eventualmente assunte in merito precedentemente all'intervento della Lega, iii) nonché di eventuali comunicati stampa o articoli a stampa in merito alla fissazione dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* o *play-out*. Infine, è stato chiesto alle società di fornire iv) copia delle decisioni assunte dalle stesse in merito ai prezzi dei biglietti delle suddette gare, con specificazione delle differenti fasce di prezzo.

V.b) La posizione della Lega

La Lega ha esercitato il diritto di accesso ai documenti del procedimento in data 1 luglio 2005, ha depositato memorie¹⁶ ed è stata sentita in audizione¹⁷.

In merito alle contestazioni sollevate dall'Autorità attraverso il provvedimento di avvio del presente procedimento, la Lega ha anzitutto fatto presente che i *play-off* e i *play-out* sono stati istituiti per la prima volta nella stagione 2004-05, con comunicazione della FIGC del 7 settembre 2004, la quale "*ne fissava i paletti e ne definiva la formula*"¹⁸. Da tale comunicazione si evinceva che le gare di *play-off* e *play-out* non avrebbero rappresentato un'appendice certa del Campionato, poiché si sarebbero realizzate solo al verificarsi di determinate situazioni di punteggio a fine campionato. Detta circostanza avrebbe fatto sì che, fino all'ultima giornata della stagione regolare del Campionato, non si poteva sapere se ci sarebbe stata l'esigenza di disputare o meno le gare di *play-off* e *play-out*.

In tale contesto, la Lega ha affermato¹⁹ che le delibere in questione "*non avrebbero la caratteristica dell'intesa*" in quanto, non essendo possibile prevedere quali squadre avrebbero preso parte ai *play-off* e ai *play-out*, né l'eventuale svolgimento delle stesse gare, le stesse delibere, "*rivolgendosi a soggetti non individuabili*", sarebbero indeterminate nell'oggetto.

In particolare, la Lega afferma che tali gare costituiscono "*oggetto diverso dal normale Campionato*"²⁰, anche per il fatto che ad essi si applica, in base alla normativa federale da tempo in vigore, la disciplina prevista dall'articolo 57 delle NOIF, laddove si parla espressamente di gare la cui effettuazione compete alle Leghe, le quali possono, eventualmente, affidarne l'organizzazione ad una società.

Tali gare, a detta della Lega, sono assimilabili ad uno spareggio che, anziché disputarsi in gara unica in campo neutro "*nel qual caso non vi sarebbero alternative all'organizzazione dell'evento da parte della Lega*"²¹, viene disputato attraverso una formula più complessa che prevede partite di andata e ritorno, con regole diverse da quelle comunemente adottate nelle partite di Campionato, quali, ad esempio, "*l'azzeramento delle ammonizioni conseguite in campionato*"²².

Per le gare di *play-off* e *play-out*, con la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 settembre 2004, la Lega ha peraltro previsto un diverso criterio di ripartizione degli incassi rispetto a quello adottato per le partite del Campionato (in base al quale la squadra ospite riceve il 18% degli incassi al botteghino). Nei *play-off* e *play-out*, infatti, è previsto che alla squadra ospite vada il 50% degli incassi realizzati²³.

Proprio in ragione di dette specificità, la Lega ritiene che l'affermazione contenuta nel provvedimento di avvio del procedimento in oggetto, secondo cui "*i prezzi dei biglietti delle partite dei campionati di calcio vengono autonomamente determinati dalle singole società*", non si estenderebbe automaticamente "*alle gare di spareggio (e simili) che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 delle NOIF*"²⁴, il quale ne affida l'organizzazione alle Leghe.

In tal senso, nella memoria del 15 giugno 2005, la Lega ha osservato come all'interno di tali demandate funzioni organizzative rientrerebbe "*anche la facoltà di fornire elementi indicativi per la determinazione dei prezzi dei biglietti degli incontri effettuati*"²⁵.

¹⁶ [Docc. I.2 del 10 giugno 2005 e I.38 del 24 ottobre 2005.]

¹⁷ [In data 8 luglio 2005, doc. I.28.]

¹⁸ [Cfr. verbale audizione Lega – doc. I.28.]

¹⁹ [Cfr. memoria Lega, doc. I.38.]

²⁰ [Cfr. memoria Lega – doc. I.2.]

²¹ [Cfr. memoria Lega – doc. I.2.]

²² [Cfr. memoria Lega – doc. I.2.]

²³ [Tale deroga sarebbe dovuta alle diverse dimensioni degli stadi tra le varie società, le quali si compenserebbero nell'arco di un intero campionato ma non nel caso di un doppio incontro come nel caso di *play-off* e *play-out*.]

²⁴ [Cfr. memoria Lega – doc. I.2.]

²⁵ [Cfr. memoria Lega – doc. I.2.]

Come esposto nel corso dell'audizione, la Lega ha interpretato il ruolo di organizzatore di cui all'articolo 57 delle NOIF "come ricomprensivo anche la possibilità di fissare i prezzi"²⁶. Tuttavia, la stessa Lega ha altresì precisato che i prezzi fissati nella delibera del 3 giugno 2005 avrebbero rappresentato dei tetti massimi "volti a non creare speculazioni"²⁷.

La Lega ha comunque sottolineato come, dopo l'emanazione della suddetta delibera, siano pervenute richieste di precisazione da parte delle società²⁸, che l'avrebbero indotta a ritenere necessario un chiarimento in merito al contenuto della stessa. Detto chiarimento è stato fornito con la Circolare n. 25²⁹ dell'8 giugno 2005, indirizzata a tutte le società di Serie B.

In tale Circolare si legge che, "facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute dalle stesse società in merito all'applicazione del Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005", i prezzi riportati nel medesimo "devono intendersi indicativi, in forza delle funzioni attribuite alla Lega dal combinato disposto del Comunicato Ufficiale FIGC n. 97/A del 7 settembre 2004 e dell'articolo 57 delle NOIF, ivi richiamato, in merito all'effettuazione delle gare in oggetto". Nella stessa circolare si precisa altresì che "resta comunque impregiudicato il diritto delle società [...] di determinare categorie di prezzi diversi"³⁰.

Ad avviso della Lega dalla suddetta Circolare emergerebbe come i prezzi indicati nella delibera dovevano essere intesi come "tetti massimi"³¹.

La Lega ha inoltre affermato di non aver mai dato indicazioni di prezzo alle società in passato, cosa che, peraltro, sarebbe stata anche oggetto di critiche da parte delle tifoserie organizzate, dalle quali sarebbero spesso provenute richieste di calmierazione dei prezzi dei biglietti. A tal proposito, è stato fatto cenno ad un tavolo di trattative in corso tra la stessa Lega, la FIGC e le tifoserie organizzate, le quali chiederebbero di fissare prezzi massimi e più bassi della media almeno per una parte dei biglietti di curva, richiesta a fronte della quale la stessa Lega ha sottolineato la sua forte contrarietà.

In ogni caso, in sede di audizione, la Lega ha assunto l'impegno, per la stagione 2005-06, di sottoporre all'attenzione dell'Autorità la bozza del comunicato che regolerà le prossime gare di *play-off* e *play-out*, la quale "non conterrà indicazioni in materia di prezzi"³².

In tal senso, in data 6 ottobre 2005 la Lega ha adottato il Comunicato Ufficiale n. 103³³, intitolato "Adempimenti economico-finanziari delle società per la stagione sportiva 2005/2006", il quale, tra le altre cose, fa riferimento alle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per la stagione 2005/06. In particolare, il Comunicato in oggetto³⁴ si occupa delle sole previsioni in merito alla suddivisione degli incassi tra la società ospite e la società ospitata, non facendo alcun riferimento ai prezzi dei biglietti per le stesse gare.

Inoltre, la Lega ha sostenuto nella memoria che l'indicazione dei prezzi alle società sarebbe derivata anche dall'esigenza di ottemperare alla precisa disposizione del Ministero dell'Interno, valida per l'intera stagione sportiva, che impedisce, per ragioni di ordine pubblico, di mettere in vendita biglietti destinati alle tifoserie ospiti ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato.

La Lega ha altresì rilevato³⁵ come, in ogni caso, il Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 non aveva l'efficacia vincolante attribuitogli, ma doveva costituire un'indicazione di massima, atteso che non si era perfezionato l'*iter* formativo dell'atto mancando l'assunzione della delibera stessa da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria di Lega.

In pratica, a detta della parte, la mancanza del perfezionamento della fase formale dell'atto renderebbe inopponibile alla Lega, anche sotto il profilo *antitrust*, la delibera in oggetto.

In merito alla rilevanza dell'intesa, la Lega ha inoltre sottolineato come le gare in oggetto siano solo 8 su 470 partite del Campionato, rappresentando pertanto l'1,7% delle gare annualmente in programma, e che i possibili incassi derivanti dalla vendita dei biglietti delle stesse gare peserebbero, sul totale degli incassi di Serie B, appena lo 0,4% del fatturato totale del Campionato della stessa Serie B.

Quanto all'entità dei prezzi di cui alla delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha affermato che tali valori sarebbero stati individuati ad esito di un'attività di monitoraggio effettuata tra i prezzi

²⁶ [Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.]

²⁷ [Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.]

²⁸ [In sede di audizione (cfr. doc. I.28) la Lega ha precisato che si tratterebbe di due richieste pervenute telefonicamente alla Lega, una riguardante chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere ulteriori fasce di prezzo rispetto a quelle indicate nella stessa delibera, l'altra in merito alla possibilità di utilizzare la formula dei biglietti ridotti]

²⁹ [Agli atti del procedimento, all. 4, doc. I.2.]

³⁰ [Cfr. all. 4, doc. I.2.]

³¹ [Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.]

³² [Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.]

³³ [Doc. n. I.39, agli atti del procedimento.]

³⁴ [Tale comunicato è il corrispondente del Comunicato n. 66 del 16 settembre 2004, contenente la prima delibera oggetto del presente procedimento.]

³⁵ [Cfr. memoria Lega, doc. I.38.]

annunciati ad inizio campionato dalle società che presumibilmente – sulla base della situazione di classifica fin lì determinatasi – avrebbero potuto accedere ai *play-off* e ai *play-out* stessi.

Tale attività di monitoraggio ha portato alla determinazione di un prezzo per ciascuna fascia, il quale risultava essere, come affermato in audizione, *"appena al di sotto del prezzo massimo così come individuato"* dal monitoraggio stesso, che si attestava sui 55-60 euro per le tribune e sui 12 euro per le curve (prezzi medi).

I prezzi riportati nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, come sostiene la parte, sarebbero da ritenersi *"inferiori a quelli di mercato"*³⁶.

Quanto agli effetti della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha osservato come i prezzi concretamente applicati dalle società siano stati effettivamente più bassi rispetto a quelli indicati nello stesso Comunicato. La Lega ha anche rilevato, nel corso dell'audizione, che la volontà delle società di praticare prezzi cosiddetti "popolari", con l'obiettivo di massimizzare le presenze negli stadi, era un'esigenza che la stessa Lega non aveva – in quel momento - particolarmente avvertito, soprattutto con riferimento alla tribuna e alle fasce alte di prezzo in genere.

La Lega, infine, ha contestato che la delibera del 3 giugno 2005 potesse essere il risultato di un'intesa, in quanto tale decisione sarebbe stata assunta, *"all'unanimità dall'Assemblea delle Società di Serie B"*, *"nell'esercizio delle funzioni demandate ex articolo 57 NOIF, impregiudicato ovviamente il diritto delle società [...] di definire autonomamente i prezzi"*³⁷.

Nel corso dell'audizione dell'8 luglio è stato richiesto alla Lega di fornire i dati relativi: i) all'incasso totale riferibile all'intero Campionato di Serie B, stagione 2004/05; ii) al totale degli incassi realizzato nel Campionato da parte delle società Ascoli, Perugia, Torino, Treviso, Triestina e Vicenza; iii) all'incasso totale realizzato in occasione delle competizioni di *play-off* e *play-out* stagione 2004-05.

Con risposta del 20 luglio 2005, la Lega ha fornito i dati richiesti³⁸, dai quali emerge che l'incasso lordo totale³⁹ del Campionato nella stagione 2004-05 è stato pari a 29.523.871 euro, mentre l'incasso totale delle otto gare di *play-off* e *play-out* sarebbe stato pari a 1.236.281 euro.

In data 5 luglio 2005, la Lega ha inviato all'Autorità copia delle decisioni⁴⁰ adottate dal Ministero dell'Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) in merito alla gestione della prevendita dei biglietti per le tifoserie ospiti, alle quali la Lega ha fatto riferimento nella memoria del 10 giugno 2005.

In particolare, il provvedimento d'urgenza adottato dal Ministero in data 22 settembre 2003 pone il divieto di vendita dei biglietti per la tifoseria ospite il giorno stesso della gara, ritenendo tale limitazione indispensabile per evitare episodi di violenza. Inoltre, il punto 2 del provvedimento in questione prevede che *"le società non potranno porre in vendita biglietti per la tifoseria ospite a "prezzo politico" e comunque a costo largamente inferiore ai prezzi di mercato"*⁴¹.

V.c) Le informazioni fornite dalle società che hanno preso parte ai play-off e ai play-out

Dalle risposte fornite alla richiesta di informazioni di cui sopra è emerso quanto segue.

La società Torino Calcio S.p.A. (in seguito, il Torino) ha prodotto⁴² una serie di articoli di stampa dai quali emerge la volontà della società di praticare "prezzi popolari" con l'obiettivo di realizzare il maggior numero di spettatori allo stadio nel corso delle gare di *play-off*.

In particolare, un articolo del quotidiano "Tuttosport" del 17 maggio 2005⁴³ riporta l'intenzione della società di praticare una politica di prezzo *"incentivante"* in modo da attrarre allo stadio anche *"i più diffidenti"*.

L'importanza per la società degli incontri di *play-off* emerge dalle dichiarazioni a stampa dei suoi dirigenti, i quali affermano che *"non tornare in A sarebbe un disastro"*. In tal senso, nello stesso articolo, si esprime anche il presidente del Torino, laddove afferma che *"La serie B è un disastro finanziario. Prendete solo i diritti televisivi. In A è stato stimato che una squadra come il Toro vale dai 10 ai 15 milioni: [...] quest'anno ne abbiamo preso uno. E pensate agli effetti a catena sugli sponsor. Restare in Serie B? Sarebbe preoccupante"*.

Infine, il Torino ha allegato il listino dei prezzi che avrebbe applicato in occasione della gara di *play-off* "Torino-Ascoli" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 3).

Tab. 3 Prezzi biglietti *play-off* Torino-Ascoli

³⁶ [Cfr. doc. I.2.]

³⁷ [Cfr. doc. I.2.]

³⁸ [Cfr. doc. I.29.]

³⁹ [Per incasso lordo totale si intende la somma dell'incasso derivante dagli spettatori paganti e dagli abbonati.]

⁴⁰ [Cfr. doc. I.26.]

⁴¹ [Cfr. doc. I.26.]

⁴² [Cfr. lettera di risposta del 15 giugno 2005, doc. I.14.]

⁴³ [Cfr. all. 1, doc. I.14.]

Fascia	€
Poltroncine Blu	40
Poltroncine Blu (under 16 ⁴⁴)	20
Tribuna ovest	20
Tribuna famiglie laterale	20
Distinti est	10
Curva Maratona e Curva sud	5
Settore ospiti	5

La società U.S. Triestina Calcio S.r.l. (in seguito, la Triestina) ha anzitutto fatto presente di non aver formulato richieste di precisazione alla Lega in merito alla natura dei prezzi di cui al Comunicato Ufficiale n. 364⁴⁵.

La Triestina ha inoltre specificato che gli abbonamenti – relativi alle partite del Campionato – non sarebbero stati validi per le gare di *play-out*, concedendo come unico vantaggio ai possessori dei medesimi di esercitare una prelazione sull'acquisto dei biglietti.

La società ha inoltre fornito copia di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Piccolo" del 15 giugno 2005, nel quale si legge che *"la società è riuscita a superare le imposizioni sui biglietti della Lega calcio e a riproporre anche contro il Vicenza (gara di play-out) i prezzi popolari e le agevolazioni per le famiglie che tanto successo hanno riscosso nelle precedenti uscite"*⁴⁶.

Infine, la Triestina ha allegato il listino dei prezzi che avrebbe applicato in occasione della gara di *play-out* "Triestina-Vicenza" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 4).

Tab. 4 Prezzi biglietti *play-out* Triestina-Vicenza

Fascia	€
Tribuna autorità intero	29
Tribuna autorità per gli abbonati in prelazione ⁴⁷	25
Tribuna autorità ridotto donne	14,50
Tribuna autorità ridotto donne abbonate	12,50
Tribuna centrale intero	12,50
Tribuna centrale per gli abbonati in prelazione	10,50
Tribuna centrale ridotto donne	6
Tribuna centrale ridotto donne abbonate	5
Tribuna Grezar intero	8
Tribuna Grezar per gli abbonati in prelazione	7
Tribuna Grezar ridotto donne	4
Tribuna Grezar ridotto donne abbonate	3,50
Curve intero	5,50
Curve per gli abbonati in prelazione	4,50
Curve ridotto donne	3
Curve ridotto donne abbonate	2,50

Sempre in merito ai prezzi applicati dalla Triestina, quest'ultima ha inoltre precisato di aver previsto, quale ulteriore incentivo, l'ingresso gratuito per tutti gli spettatori di età inferiore ai 18 anni; nel caso in cui gli stessi sono stati accompagnati da un genitore o da un parente, anche quest'ultimo ha avuto diritto all'ingresso gratuito. Stessa agevolazione, infine, è stata estesa anche agli studenti universitari.

⁴⁴ [Ovvero, riduzione per gli spettatori di età minore ai 16 anni.]

⁴⁵ [Cfr. lettera di risposta del 20 giugno 2005, doc. I.16.]

⁴⁶ [Cfr. all. 3, doc. I.16.]

⁴⁷ [Senza diritti di prevendita.]

Nella sua risposta la società Treviso Football Club 1993 S.r.l. (in seguito, il Treviso) ha dichiarato di aver si richiesto chiarimenti alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364, ma esclusivamente in relazione alla validità degli accrediti e alla possibilità di biglietti omaggio⁴⁸.

Il Treviso ha inoltre affermato di aver fissato autonomamente i prezzi dei biglietti per le gare dei play-off, "ad un livello che risulta di fatto inferiore a quelli solitamente da noi praticati e quindi nello spirito di facilitare i nostri tifosi"⁴⁹.

Inoltre, ha specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi, riconoscendo tuttavia ai titolari degli abbonamenti stessi il diritto di opzione della conferma del loro abituale posto all'interno dello stadio.

Infine, la società ha allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-out* "Treviso-Perugia" del 16 giugno 2005 (cfr. Tab. 5).

Tab. 5 Prezzi biglietti *play-off* Treviso-Perugia

Fascia	€
Tribuna centrale	40
Tribuna Laterale	20
Distinti	20
Curva	10
Curva ospiti	10

Anche la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. (in seguito, l'Ascoli) ha comunicato di non aver richiesto chiarimenti alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364,⁵⁰ precisando altresì di non aver mai emanato alcuna deliberazione o comunicazione in relazione a tale delibera, né di aver mai commentato, attraverso la stampa, tale decisione.

L'Ascoli ha altresì specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi.

Infine, la società ha allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-off* "Ascoli-Torino" del 16 giugno 2005 (cfr. Tab. 6).

Tab. 6 Prezzi biglietti *play-off* Ascoli-Torino

Fascia	€
Poltroncina gialla	40
Poltroncina rossa interi	20
Poltroncina rossa ridotti	14
Tribuna scoperta interi	10
Tribuna scoperta ridotti	5
Distinti e curve interi	5
Distinti e curve ridotti	1
Settore ospiti	5

Nella sua lettera di risposta la società A.C. Perugia Calcio S.p.A. (in seguito, il Perugia) ha comunicato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi⁵¹, allegando inoltre il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-off* "Perugia-Treviso" del 19 giugno 2005 (cfr. Tab. 7).

Tab. 7 Prezzi biglietti *play-off* Perugia-Treviso

Fascia	€
Tribuna ovest poltroncine	40
Tribuna ovest laterale	30
Tribuna est	20
Curve	10

⁴⁸ [Cfr. lettera di risposta del 21 giugno 2005, doc. I.17.]

⁴⁹ [Cfr. doc. I.17.]

⁵⁰ [Cfr. lettera di risposta del 21 giugno 2005, doc. I.18.]

⁵¹ [Cfr. lettera di risposta del 23 giugno 2005, doc. I.21.]

La società Vicenza Calcio S.p.A. (in seguito, il Vicenza), oltre a comunicare di non aver mai richiesto alcun chiarimento alla Lega in merito al Comunicato Ufficiale n. 364⁵², ha altresì specificato che per le gare in questione gli abbonamenti non sarebbero stati validi, consentendo tuttavia ai titolari di acquistare i biglietti ad un prezzo ridotto.

La società ha inoltre fornito copia di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 21 luglio 2005, intitolato "Iniziativa per riempire lo stadio", nel quale si legge che "l'obiettivo [della società] è l'esaurito nella partita che decide tutto un campionato e nella quale il sostegno del popolo del Menti⁵³ sarà certamente decisivo"⁵⁴.

Per tale motivo il Vicenza ha predisposto una serie di iniziative di prezzo finalizzate alla massima presenza di tifosi in occasione della gara di *play-out*.

La società ha inoltre allegato il listino dei prezzi applicati in occasione della gara di *play-out* "Vicenza-Triestina" del 25 giugno 2005 (cfr. Tab. 8).

Tab. 8 Prezzi biglietti *play-out* Vicenza-Triestina

Fascia	Intero	Ridotto (abbonati e donne)	Ragazzi ⁵⁵
Tribuna centrale numerata	20	10	10
Distinti	10	5	--
Tribuna Famiglia	5	2,5	--
Gradinata Sud/Nord	5	2,5	--

V.d) Le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria

Nel corso del procedimento sono state raccolte ulteriori informazioni in merito alla politica dei prezzi attuata dalle società di calcio professionistiche.

In tal senso, in data 25 ottobre è stata acquisita agli atti del presente procedimento copia di alcuni documenti del procedimento n. IC/27, ed in particolare sono state acquisite le risposte di alcune società di Serie A e B⁵⁶.

Da tale documentazione emerge che tra i criteri di definizione dei prezzi dei biglietti le società individuano anche i "prezzi praticati dalle squadre dello stesso campionato dalle simili potenzialità tecniche [...] e di bacino"⁵⁷.

Inoltre, le società praticerebbero riduzioni di prezzo "al fine di incrementare il numero di spettatori"⁵⁸.

Infine, dalla documentazione acquisita emerge che "esiste relazione tra prezzi praticati e presenze allo stadio"⁵⁹.

In merito alle politiche di prezzo delle società, si rileva da ultimo come lo stesso Presidente della FIGC, in occasione di un seminario sulla violenza negli stadi organizzato a Roma dalla FIGC e dall'Ambasciata britannica, ha individuato, tra le ragioni alla base del calo degli spettatori negli stadi, il livello dei prezzi. A tal proposito il presidente della FIGC ha affermato che "bisogna applicare una politica diversa, se c'è un incontro allo stadio e la visibilità non è ottima, piuttosto che pagare un determinato prezzo per il biglietto le persone preferiscono guardarla in tv"⁶⁰.

VI. IL MERCATO RILEVANTE AI FINI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

Preliminarmente si rileva che nel caso di intese la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata fra imprese⁶¹. Tale definizione è dunque funzionale "alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale"⁶², ed è dunque "funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività"⁶³.

Le delibere oggetto del presente procedimento riguardano la fissazione, da parte della Lega, dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out*, che hanno rappresentato la parte conclusiva del campionato di Serie B per la stagione 2004-05.

⁵² [Cfr. lettera di risposta del 7 luglio 2005, doc. I.27.]

⁵³ [Stadio "Romeo Menti".]

⁵⁴ [Cfr. all. 4, doc. I.27.]

⁵⁵ [I ragazzi fino a 16 anni avevano diritto all'ingresso gratuito in tutti i settori ad esclusione della Tribuna centrale numerata.]

⁵⁶ [Docc. n. I.40, I.41 e I.42 agli atti del procedimento.]

⁵⁷ [Cfr. doc. n. I.41.]

⁵⁸ [Cfr. doc. n. I.40.]

⁵⁹ [Cfr. doc. n. I.41.]

⁶⁰ [Cfr. doc. n. I.48.]

⁶¹ [In tal senso Corte di Giustizia, sent. 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/75; 10 marzo 1992, Siv/Commissione, T-68/92.]

⁶² [Cfr. Consiglio di Stato, VI, sent. n. 1189/2001 e sent. n. 1191/2001.]

⁶³ [Cfr., da ultimo, Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, Pellegrini/Consip.]

L'obiettivo del Campionato è quello di individuare le squadre da promuovere alla serie maggiore (Serie A) e quelle da retrocedere alla serie minore (Serie C/1); il Campionato, quindi, può dirsi concluso solo nel momento in cui tali squadre, sulla base dei risultati in classifica, siano state individuate.

Nel caso di specie, attese le peculiarità del consumatore quale "tifoso", ancorché si può sostenere che, dal punto di vista della domanda, le partite dal vivo di un medesimo campionato non appaiono sostituibili tra loro, non è tuttavia da escludersi che esista tra le stesse una qualche relazione in termini di determinazione del livello dei prezzi dei biglietti.

Le competizioni di *play-off* e *play-out*, pur in presenza di elementi di differenziazione rispetto alle altre gare di Campionato, quali ad esempio il diverso meccanismo di ripartizione degli incassi realizzati al botteghino⁶⁴, non sembrano comunque poter costituire un mercato del prodotto a sé stante, atteso che sono volte al raggiungimento dell'obiettivo stesso di ogni campionato, ovvero l'individuazione delle squadre da promuovere alla serie maggiore e quelle da retrocedere alla serie minore.

In tale contesto, ancorché l'intesa abbia concretamente riguardato un numero ridotto di gare⁶⁵, in ragione del fatto che i *play-off* e *play-out*, nell'ambito del Campionato di Serie B, rivestono un'importanza strategica per le società in quanto determinano promozioni e retrocessioni, l'intesa in oggetto interessa comunque una parte rilevante del mercato interessato.

Qualora invece si volesse adottare la definizione di mercato rilevante che la Lega sembra suggerire nella sua memoria, ovvero quella secondo cui le gare di *play-off* e *play-out* costituirebbero "oggetto diverso dal normale Campionato"⁶⁶, in ragione delle specificità che caratterizzano tali competizioni, l'intesa riguarderebbe l'intero mercato rilevante.

In entrambe le ipotesi, pertanto, l'intesa avrebbe rilievo ai fini *antitrust*, in quanto riguarderebbe o una parte rilevante del mercato o l'intero mercato.

Nel caso in esame non si ritiene tuttavia necessario addivenire ad una più precisa definizione del mercato in ragione del fatto che si è in presenza di un'intesa posta in essere dalla Lega in rappresentanza della totalità delle società partecipanti ai campionati di Serie A e B e che ha avuto ad oggetto la fissazione di prezzi.

Infatti, come sopra evidenziato, la definizione del mercato rilevante nel caso di intesa è volta alla sola individuazione delle caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo, essendo essenzialmente funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale.

VALUTAZIONI GIURIDICHE

Oggetto del presente procedimento sono le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, assunte dalla Lega in qualità di associazione di tutte le società di calcio di Serie A e B, in merito alla fissazione dei prezzi per le gare di *play-off* e *play-out* per la stagione 2004-05, quale fase conclusiva del campionato italiano di calcio di Serie B.

VII. L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2, COMMA 1, LEGGE N. 287/90

VII.a) La natura di imprese delle società calcistiche

Le società calcistiche possono essere qualificate imprese in relazione alla disciplina *antitrust*. La consolidata nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, risulta avere una portata più ampia di quella riconosciuta dall'ordinamento civilistico nazionale poiché ricomprende, nella sua definizione, qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento⁶⁷.

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, rappresenta una "attività di natura economica" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca del profitto⁶⁸ e quindi, in ultima analisi, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro.

La riconducibilità delle società di calcio a tale nozione di impresa appare evidente in relazione alla loro attività di organizzatori di spettacoli rappresentati da incontri di calcio⁶⁹. Le società di calcio, infatti, analogamente ad altre

⁶⁴ [Tra gli altri elementi di differenziazione si cita la previsione dell'azzeramento delle ammonizioni conseguite da ciascun giocatore fino a quel momento nel corso del Campionato.]

⁶⁵ [Le partite di *play-off* e *play-out* sono state 8 su un totale di 470 programmate per il Campionato di calcio di Serie B, stagione 2004-05.]

⁶⁶ [Cfr. doc. I.2.]

⁶⁷ [Corte di Giustizia, causa 36/74, *Walrave/UCI*, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, *Hoefner e Elser/Macroton*, del 23 aprile 1991; causa 41/83 *Italia/Commissione - BritishTelecommunications*, sentenza del 20 marzo 1985.]

⁶⁸ [Corte di Giustizia, causa 41/83, *Italia/Commissione*. Conforme, Commissione UE, dec. IV/33.384 e 33.378, *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del Mondo di calcio 1990*, del 27 ottobre 1992, par. 43.]

⁶⁹ [In proposito si evidenzia che la natura di impresa commerciale dell'attività di organizzazione e gestione di una squadra di calcio risulta ormai acquisita anche nell'ambito dell'ordinamento privatistico. In particolare, "...le associazioni professionistiche già affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, costituite in forma di società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione, ed è da qualificare come imprenditoriale l'attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allestimento, nella produzione e nell'offerta di spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l'azienda che dell'impresa è l'aspetto strumentale (art.

imprese, sopportano costi ed effettuano investimenti (l'acquisto dei calciatori, gli stipendi e i premi partita corrisposti agli stessi, le spese relative al personale, etc.) al fine di offrire tali spettacoli, assumendosi il relativo rischio d'impresa ed eventualmente il fallimento. I loro ricavi discendono essenzialmente dallo sfruttamento economico dello spettacolo offerto, ossia dalla vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, dalla vendita dei diritti televisivi e radiofonici, dalle sponsorizzazioni tecniche e commerciali, dal *merchandising*.

La natura di impresa delle società calcistiche ai fini del diritto della concorrenza è stata peraltro riconosciuta dalla Commissione⁷⁰, la quale ha altresì constatato che la FIFA (associazione delle federazioni calcistiche nazionali) e la stessa FIGC⁷¹ (sotto l'egida della quale opera la Lega) costituiscono a loro volta imprese⁷².

Pertanto, alla luce della nozione di impresa affermatasi con riferimento alla normativa *antitrust* comunitaria e nazionale⁷³, le società calcistiche possono essere qualificate quali imprese.

L'articolo 1, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, stabilisce che la Lega "associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti".

Conseguentemente, la Lega può essere qualificata quale associazione di imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, legge n. 287/1990.

VII.b) L'esistenza dell'intesa

Le delibere assunte dalla Lega, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, con le quali la stessa ha fissato i prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per la stagione 2004-05, possono essere qualificate quali deliberazioni di un'associazione di imprese, costituendo un'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, legge n. 287/1990.

Si osservi, più in generale, come già rilevato dall'Autorità nel provvedimento finale relativo al caso *I362-Vendita Diritti Televisivi*, che ogni deliberazione dei principali organi della Lega (Assemblea, Consiglio e Presidente) che desse esecuzione, o comunque si conformasse alle disposizioni del Regolamento della stessa Lega, può essere considerata intesa ai fini del diritto antitrust in quanto deliberazione di associazione di imprese⁷⁴.

In merito al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, non può essere condiviso quanto sostenuto dalla Lega⁷⁵ circa la non opponibilità alla medesima dell'atto, atteso che lo stesso non sarebbe stato formalmente adottato dall'Assemblea Generale Ordinaria.

In particolare, infatti, deve rilevarsi come la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005, oltre a richiamare il precedente Comunicato Ufficiale n. 66/2004, specifica chiaramente l'acquisizione del parere favorevole dell'Assemblea delle società della Lega.

Pertanto, al di là dell'esistenza di eventuali rilievi formali circa il perfezionamento dell'atto, dal punto di vista sostanziale la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364/2005 deve essere chiaramente ascrivibile alla Lega.

Inoltre, va rilevato come tale delibera sia stata resa nota alle società destinatarie nella forma del comunicato ufficiale, ovvero secondo le modalità previste per le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi esecutivi della Lega, di cui al ricordato articolo 16 del Regolamento di Lega.

Pertanto, le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66/2004 e n. 364/2005, ai fini *antitrust*, devono ritenersi pienamente ascrivibili alla Lega.

VII.c) La stabilità dell'intesa

L'intesa tra le società calcistiche per la fissazione dei prezzi dei biglietti dei *play-off* e dei *play-out* di Serie B per la stagione 2004-05 appare caratterizzata da un elevato grado di stabilità in virtù della presenza di un efficace sistema sanzionatorio.

2555 cod. civ.)." (Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 174/1971. Nello stesso senso Corte di Appello di Roma, sent. 10 novembre 1980; Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978).]

⁷⁰ [92/521/CEE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378) - Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990. Conforme, Tribunale di Primo Grado, causa T-46/92, Scottish Football Association-Commissione, sent. 9 novembre 1994]

⁷¹ [La giurisprudenza amministrativa nazionale ritiene che la FIGC, così come le altre federazioni sportive, rivesta la duplice natura di soggetto privato (in quanto associazione di diritto privato alla quale aderiscono le società calcistiche e le leghe) e di soggetto pubblico (in quanto organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), da valutarsi nel caso concreto con riferimento alla natura dell'attività svolta da parte della stessa federazione e degli interessi dalla stessa di volta in volta perseguiti con la sua azione. Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 1050, 30 settembre 1995; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., sent. n. 536, 9 ottobre 1993 TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1361, 23 giugno 1994.]

⁷² [Secondo l'Avvocato Generale Lenz della Corte di Giustizia, la qualificazione di impresa deve essere riconosciuta nei confronti delle società calcistiche sia considerate singolarmente sia nell'ambito delle federazioni e delle Leghe, le quali, costituendo associazioni di categoria delle società calcistiche, possono essere a loro volta considerate quali associazioni di imprese ovvero come imprese (cfr. conclusioni Avvocato Generale Lenz relative alla causa C-415/93, caso "Bosman" del 15 dicembre 1995).]

⁷³ [Cfr. procedimento I362-Vendita Diritti Televisivi.]

⁷⁴ [Cfr. § 146, Provv. n. 7340 dell'1 luglio 1999, in Boll. n. 26/99.]

⁷⁵ [Cfr. memoria Lega, doc. I.38.]

In particolare, la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005 è stata assunta dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Assemblea delle società della Lega, le cui deliberazioni, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di Lega, "sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti"⁷⁶.

Tale vincolo è rafforzato dalla previsione di un articolato sistema sanzionatorio atto a garantire l'osservanza delle delibere degli organi di Lega da parte delle società associate. In proposito, si evidenzia che, sulla base di quanto previsto all'articolo 27, comma 2, dello Statuto della FIGC, le società affiliate alla Lega "in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.." (sottolineatura aggiunta).

A tal proposito, bisogna rilevare come l'articolo 7, comma 3, dello Statuto della FIGC prevede infatti espressamente che la FIGC "demanda alle Leghe [...] l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie".

Quest'ultima previsione statutaria qualifica pertanto la Lega come soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione dei campionati, ai sensi del citato articolo 27, comma 2, dello Statuto della FIGC.

Il Codice di Giustizia Sportiva prevede sanzioni graduate in relazione alla natura e alla gravità dei "fatti commessi" dalle società di calcio, che vanno dalla semplice ammonizione fino a misure estremamente gravi quali la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di appartenenza della stessa società o l'esclusione dallo stesso campionato e la conseguente assegnazione a campionati di categoria inferiore.

Si tratta con ogni evidenza di misure dal carattere particolarmente coercitivo, certamente idonee ad assicurare il rispetto delle delibere assunte dagli organi della Lega, e quindi atte a conferire all'intesa un carattere di particolare stabilità.

In tal senso soccorre altresì il carattere di immediata esecutività delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva, di cui all'articolo 17, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva. Accanto al sistema sanzionatorio è prevista anche la possibilità di adottare misure cautelari. L'articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, al comma 2 prevede la possibilità, da parte degli Organi di giustizia sportiva, di disporre "la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un provvedimento disciplinare".

Anche questo strumento deve considerarsi un efficace deterrente, per le società di calcio, ad adottare comportamenti autonomi rispetto a quanto disposto nei comunicati ufficiali di Lega.

VII.d) La consistenza dell'intesa

Nel caso di specie, le imprese coinvolte nell'intesa sono tutte le società di calcio di Serie A e di Serie B, dal momento che è stata la Lega, che le associa tutte, a fissare con proprie deliberazioni i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per il 2004-05.

Pertanto, le parti dell'accordo rappresentano la totalità degli operatori presenti sul mercato rilevante, qualunque sia la definizione che si voglia dare dello stesso.

Si consideri inoltre che l'intesa ha riguardato la fissazione di prezzi, in relazione alla quale, per costante orientamento comunitario⁷⁷ non si esclude l'applicabilità del divieto di intese restrittive della concorrenza neppure qualora la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti dell'accordo sia inferiore al 10%.

VIII. L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2, COMMA 2, LEGGE N. 287/90

VIII.a) L'oggetto dell'intesa: i Comunicati Ufficiali della lega n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005

Con le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, la Lega ha fissato i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out* per il Campionato di calcio di Serie B, stagione 2004-05.

Attraverso tali delibere, pertanto, la Lega, quale associazione delle società di Serie A e B, è pervenuta alla fissazione concertata del prezzo, che costituisce una delle variabili più significative dell'attività economica delle imprese, sopprimendo quel grado di autonomia decisionale che caratterizza strutture di mercato concorrenziali.

Quanto al fatto che tale fissazione di prezzi troverebbe la sua *ratio*, ad avviso della Lega, nell'articolo 57 delle NOIF, che nell'attribuire alla Lega il potere di organizzare le gare di qualificazione (come i *play-off* e i *play-out*) finirebbe per conferirle "anche la possibilità di fissare i prezzi"⁷⁸, si osserva che tale interpretazione non può essere condivisa. In primo luogo, la norma non fa riferimento specifico ai prezzi e, in ogni caso, rilevate le caratteristiche delle gare di *play-off* e *play-out*, ovvero l'assenza di un campo neutro, non sussistevano ragioni per discostarsi dalle regole vigenti per le altre gare del Campionato, per le quali la fissazione del prezzo del biglietto è rimessa alle singole società. Si rileva, infatti, che la fissazione dei prezzi dei biglietti delle partite di campionato, quale tipica espressione della libertà di impresa, viene autonomamente assunta dalle singole società.

⁷⁶ [Cfr. punto 2, art. 8, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.]

⁷⁷ [In linea, peraltro, con la prassi applicativa della Commissione e con quanto previsto dalla Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'art. 81, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità Europea (in G.U.C.E. n. C/368 del 22 dicembre 2001).]

⁷⁸ [Cfr. verbale audizione Lega, doc. I.28.]

Parimenti inaccoglibile risulta la giustificazione secondo cui l'indicazione dei prezzi alle società sarebbe derivata anche dalle disposizioni del Ministero dell'Interno in tema di ordine pubblico. Infatti, tali disposizioni hanno ad oggetto la gestione della prevendita dei biglietti per le sole tifoserie ospiti e si occupano solo marginalmente di prezzi e al solo fine di evitare problemi di ordine pubblico che potrebbero verificarsi qualora si mettessero in vendita i biglietti destinati alle tifoserie ospiti ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato. In tal caso, semmai, la delibera avrebbe dovuto indicare i prezzi minimi e non i massimi, come invece sostenuto dalla Lega.

Secondo la Lega, i prezzi fissati nella delibera del 3 giugno 2005 avrebbero rappresentato dei tetti massimi, la cui unica finalità sarebbe stata quella di "non creare speculazioni" in occasione della gara in oggetto.

Al riguardo si rileva che, indipendentemente dal loro carattere vincolante, le indicazioni di prezzo svolgono una funzione di orientamento per il coordinamento del comportamento concorrenziale, suggerendo le linee direttrici dell'azione degli associati in merito ad una variabile concorrenziale di primaria importanza, la cui alterazione in senso collusivo configura un grave pregiudizio per il libero funzionamento del mercato⁷⁹.

In assenza delle previsioni contenute nelle delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, le singole società avrebbero potuto fissare liberamente i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out*, come confermato dalla stessa Lega in audizione, là dove afferma di non aver mai dato, in passato, indicazioni di prezzo alle società, le quali hanno pertanto determinato sempre autonomamente i prezzi dei biglietti.

Quanto all'oggetto dell'intesa si riscontra dunque la sua idoneità ad eliminare l'autonomia contrattuale delle società di calcio in merito alla fissazione dei prezzi dei biglietti relativi alle gare di *play-off* e *play-out* di Serie B per il 2004-05.

Pertanto, la fissazione dei prezzi operata dalla Lega attraverso le delibere riportate nei Comunicati Ufficiali n. 66 del 16 settembre 2004 e n. 364 del 3 giugno 2005, costituisce un'intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

VIII.b) Effetti e gravità dell'intesa

L'intesa fissa i prezzi dei biglietti per le gare di *play-off* e *play-out* di Serie B, stagione 2004-05, nei seguenti valori: biglietti prima fascia euro 40.00; biglietti seconda fascia euro 20.00; biglietti terza fascia euro 10.00.

Successivamente all'avvio del presente procedimento, avvenuto con delibera del 7 giugno 2005 notificata in pari data alla parte, quest'ultima, in data 8 giugno 2005, ha provveduto a comunicare alle società di Serie B, attraverso l'emanazione della Circolare n. 25, che i prezzi riportati nel Comunicato Ufficiale n. 364 avrebbero dovuto essere intesi come prezzi indicativi, e che le società avrebbero potuto comunque "[...] determinare categorie di prezzi diversi".

Ai fini della valutazione degli effetti dell'intesa occorre considerare che la tempestività dell'intervento dell'Autorità è stata dettata proprio dalla necessità di impedire che le delibere in questione esplicassero il loro effetto restrittivo, atteso che le gare di *play-off* e *play-out* avrebbero avuto inizio in data 16 giugno 2005.

Ed in effetti a seguito dell'avvio del presente procedimento la parte già il giorno seguente ha trasmesso alle società di Serie B la citata Circolare n. 25.

Dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dalle informazioni fornite dalle società che hanno preso parte alle gare di *play-off* e *play-out*, è emerso che le stesse, a seguito della citata Circolare n. 25, hanno provveduto a determinare prezzi differenti e spesso ampiamente inferiori a quelli individuati dalla Lega nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005.

Pertanto, la Circolare ha consentito alle società di fissare autonomamente i prezzi dei biglietti delle gare in oggetto.

A titolo esemplificativo, basti osservare che la Triestina⁸⁰ ha previsto, per la tribuna, assimilabile alla "prima fascia" di cui al Comunicato n. 364, per la quale era fissato un prezzo di 40 euro, prezzi variabili da un massimo di 29 euro (Tribuna Autorità Intero) ad un minimo di 5 euro (Tribuna centrale ridotto donne abbonate).

La stessa società, per le curve, assimilabili alla "terza fascia" di cui al Comunicato n. 364, per la quale era fissato un prezzo di 10 euro, ha invece determinato prezzi che vanno da un massimo di 5,5 euro (curva intera) a un minimo di 2,5 euro (curva ridotto donne abbonate).

L'Ascoli⁸¹, per le tribune, pur avendo mantenuto il prezzo di 40 euro per le "Poltroncine gialle", ha tuttavia previsto prezzi per la "Tribuna scoperta" di 10 euro (biglietto intero) e 5 euro (biglietto ridotto); quanto alle curve, i prezzi dei biglietti sono stati pari a 5 euro (biglietto intero) e 1 euro (biglietto ridotto).

Infine, il Vicenza⁸², ha previsto che il massimo prezzo della tribuna fosse di 20 euro ("Tribuna Centrale"), mentre quello delle curve di 5 euro.

⁷⁹ [La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha avuto modo più volte di affermare che "la fissazione di un prezzo - sia pure meramente indicativo - pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti". Cfr. sentenza del 17 ottobre 1972, causa n. 8/72, *Vereeniging Van Cementhandelaren / Commissione*; in tal senso anche la decisione della Commissione del 5 giugno 1996, caso IV/34.983, *FENEX.3*. Tale orientamento risulta confermato dalla sentenza del TAR del Lazio del 25 ottobre 1995, n. 476/96, concernente il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale di Amministratori Immobiliari avverso il provvedimento dell'Autorità del 14 dicembre 1994 n. 2550, *Tariffe Amministratori Condomini*.]

⁸⁰ [La Triestina ha preso parte ai *play-out* di Serie B.]

⁸¹ [L'Ascoli ha preso parte ai *play-off* di Serie B.]

⁸² [Il Vicenza ha preso parte ai *play-out* di Serie B.]

L'intesa posta in essere dalla Lega, che ha avuto ad oggetto la fissazione dei prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* per la stagione 2004-05, identificando un'intesa di natura orizzontale, ha inciso su una variabile significativa dal punto di vista concorrenziale, costituita dal prezzo di vendita dei biglietti.

Va comunque tenuto conto della circostanza per cui la stessa non ha prodotto effetti, atteso che le società che hanno disputato le gare in esame hanno fissato autonomamente i propri prezzi, i quali sono risultati differenti e spesso ampiamente inferiori a quelli individuati nel Comunicato Ufficiale n. 364 del 3 giugno 2005.

Infine, si deve anche rilevare il comportamento assunto dalla Lega nel corso del procedimento, così come evidenziato in fatto, consistente nell'assunzione della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 103/2005, attraverso la quale, nel regolare le gare di *play-off* e *play-out* per la prossima stagione sportiva (2005/06), con particolare riferimento agli aspetti economici, diversamente da quanto contenuto nell'analogo Comunicato n. 66/04, emanato per il campionato precedente, la Lega ha eliminato qualsiasi riferimento in merito alla definizione dei prezzi dei biglietti.

IX. LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

In ordine alla quantificazione della sanzione, tenuto conto anche dei criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, va fatto riferimento alla gravità dell'infrazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alle sue condizioni economiche.

Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione valgono le considerazioni svolte ai paragrafi che precedono.

Ai fini della quantificazione della sanzione, deve altresì essere considerato il particolare contesto entro cui sono state assunte le due delibere oggetto del presente procedimento.

La formula dei *play-off* e *play-out* ha anzitutto rappresentato una novità nell'ambito del Campionato di calcio italiano di Serie B.

Assumono poi rilevanza diverse circostanze, più ampiamente rappresentate nella parte in fatto, quali l'assenza di concreti effetti restrittivi a seguito dell'avvio del presente procedimento, nonché il successivo comportamento della Lega, consistente nell'aver assunto la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 103/2005, nel quale non è contenuta alcuna indicazione di prezzo per le gare di *play-off* e *play-out* della stagione 2005/06.

Sulla base di tutti questi elementi si ritiene di irrogare alla Lega, per la violazione commessa, una sanzione in misura pari a 2.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che il comportamento posto in essere dalla Lega Nazionale Professionisti, consistente nell'aver fissato i prezzi dei biglietti delle gare di *play-off* e *play-out* del campionato di calcio italiano di Serie B, stagione 2004/05, costituisce una violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;

b) che la Lega Nazionale Professionisti si astenga dal porre in essere intese che possono avere oggetto o effetto di contenuto analogo a quello accertato nel presente procedimento;

c) che nei confronti della Lega Nazionale Professionisti è applicata, per l'infrazione di cui alla lettera a), una sanzione di 2.000 euro.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà